


**REGOLAMENTO****REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI PER
L'ATTIVITA' LEGALE E LA TUTELA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA SOCIO
SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**

INDICE di REVISIONE	00	
DATA di AGGIORNAMENTO	04/07/2018	
DESCRIZIONE MODIFICHE	Emissione	
INTEGRAZIONI		
REDAZIONE Data 04/07/2018	Vedovatti Marianna Avvocatura	Firma 
PRE-VERIFICA Data 04/07/2018	Dott.ssa Cristina Curioni UOC Qualità e Risk Management	Firma 
VERIFICA Data 04/07/2018	Avv. Emanuela Piazzola Avvocatura	Firma 
APPROVAZIONE Data 04/07/2018	Dott. Carlo Maria Iacomino Direttore Amministrativo	Firma 

INDICE

ART. 1) PRINCIPI GENERALI	3
ART. 2) SCOPO	3
ART. 3) CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 4) RESPONSABILITA'	3
ART. 5) RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
ART. 6) REQUISITI PER L'ISCRIZIONE	3
ART. 7) APERTURA PERMANENTE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	5
ART. 8) FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO.....	5
ART. 9) AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO	5
ART. 10) RAPPRESENTANZA LEGALE	5
ART. 11) CRITERI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO AZIENDALE ...	5
ART. 12) INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NELL'ELENCO	6
ART. 13) OBBLIGHI DEI LEGALI ISCRITTI ALL'ELENCO AZIENDALE.....	6
ART. 14) ONORARIO RICONOSCIUTO AL PROFESSIONISTA	7
ART. 15) SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	7
ART. 16) CODICE DI COMPORTAMENTO.....	7
ART. 17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
ART. 18) VALIDITA'	8

ART. 1) PRINCIPALI GENERALI

Il presente regolamento disciplina, attraverso principi e criteri, la gestione dell'Elenco di avvocati esterni istituito a seguito di delibera n. 53 del 17/02/2016, dal quale l'Azienda medesima potrà attingere, in base alle proprie diverse necessità, per il conferimento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio, per il patrocinio in procedure stragiudiziali innanzi ad organismi di mediazione, collegi arbitrali o di conciliazione, nonché per l'attività d'assistenza nella gestione di controversie stragiudiziali e la liquidazione dei compensi ad avvocati libero professionisti ed al personale afferente all'Avvocatura dell'Ente.

ART. 2) SCOPO

Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare la materia dell'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente, ovvero di patrocinio in procedure stragiudiziali e di assistenza per la gestione di controversie extragiudiziali, prevedendo idonei strumenti e/o controlli, in ossequio ai principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

ART. 3) CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutti gli incarichi di patrocinio legale dell'Azienda Socio Sanitaria (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario.

ART. 4) RESPONSABILITÀ

La responsabilità dell'applicazione del presente regolamento è dell'Avvocatura aziendale.

ART. 5) RIFERIMENTI NORMATIVI

- Delibera n. 53 del 17/02/2016 *"Approvazione avviso per la costituzione di un Elenco di candidati avvocati esterni cui conferire incarichi di difesa e patrocinio"*;
- Regolamento UE del 24 maggio 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i. *"Norme sul procedimento amministrativo"*;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165"*;
- Art. 4 D.Lgs 50/2016 *"Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi"*;
- Codice Deontologico Forense pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014;
- Codice di comportamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario integrato con il Codice Etico.

ART. 6) REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Il professionista per essere iscritto all'Elenco istituzionale degli Avvocati esterni dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario deve essere in possesso dei seguenti requisiti e soddisfare le condizioni *infra* riferite:

- possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione da almeno due anni all'Albo Professionale degli Avvocati alla data di presentazione della domanda;

- comprovata esperienza in almeno una tra le seguenti materie: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto tributario/fiscale, Diritto Penale;
- impegno a praticare parcelle rapportandosi ai valori minimi delle tabelle del D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 4 di quest'ultimo;
- impegno, a comunicare la misura del proprio compenso professionale all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario prima dell'affidamento dell'incarico, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, nonché ogni spesa e costo inerente a domiciliamenti ed eventuali consulenze di parte;
- non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti da Pubbliche Amministrazioni;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge che impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
- iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori, per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente avanti le stesse;
- disponibilità all'assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario;
- aver assolto e assolvere agli obblighi contributivi previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
- impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la presente domanda e di essere a conoscenza del fatto che l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario potrà disporre la cancellazione dall'elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;
- presa d'atto e accettazione che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell'ASST Valtellina e Alto Lario;
- impegno ad aggiornare costantemente l'Azienda sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione;
- assenza di rapporti di patrocinio legale contro l'Azienda nei due anni precedenti al conferimento dell'incarico ed impegno a non assumere un incarico contro la stessa per tutta la durata dell'iscrizione nell'Elenco aziendale;
- aver preso visione e accettare tutte quante le disposizioni contenute nel presente Regolamento pubblicato sul sito aziendale www.asst-val.it nella sezione "Amministrazione trasparente">ASST Valtellina e Alto Lario>Consulenti e Collaboratori>Avvocatura>Avvocati>Regolamento Aziendale Avvocati di Libero Foro dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario;
- autorizzare l'Azienda al trattamento dei propri dati personali per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Elenco Aziendale secondo le norme del presente Regolamento;
- aver preso atto e rispettare il Codice di Comportamento dell'Azienda reperibile nella sezione "Amministrazione trasparente">ASST Valtellina e Alto Lario>Disposizioni generali>Atti

ART. 7) APERTURA PERMANENTE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di garantire il principio di massima partecipazione e accesso ai professionisti interessati, in attuazione dei principi generali di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza di cui all'art. 4 del D.Lgs 50/2016 sono riaperti in via permanente i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco.

ART. 8) FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO

I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nell'elenco in ordine alfabetico. L'elenco sarà tenuto presso l'Avvocatura aziendale e pubblicato sul sito internet www.asst-val.it.

ART. 9) AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'elenco degli Avvocati fiduciari è aggiornato e pubblicato a cadenza bimestrale sul sito internet aziendale.

ART. 10) RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza in giudizio dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario è riservata al Legale Rappresentante pro tempore.

ART. 11) CRITERI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO AZIENDALE

Il presente Regolamento non rappresenta in alcun modo una procedura concorsuale, non essendo previste attribuzioni di punteggi, graduatorie, classificazioni di merito o quant'altro. L'istanza di partecipazione manifesta unicamente la disponibilità del professionista all'assunzione dell'incarico.

L'iscrizione all'elenco, sussistendone i requisiti di cui all'art. 6, non dà in alcun modo diritto al professionista di pretendere l'assegnazione d'incarichi da parte dell'Azienda.

L'Amministrazione dispone, con specifico provvedimento, il conferimento di incarico al libero professionista iscritto nell'Elenco in tutti i casi in cui sia necessario promuovere o resistere in un contenzioso giudiziale, tenendo conto, insindacabilmente, dei seguenti elementi:

- esperienze maturate nella materia oggetto dell'incarico e indicate nel curriculum professionale;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto;
- pregresse collaborazioni con Aziende Sanitarie e Socio Sanitarie, sia a livello di consulenza che di patrocinio;
- disponibilità immediata a supportare l'Amministrazione in situazioni d'urgenza;
- foro di competenza della causa.

L'Azienda ove individui il legale da incaricare attraverso una procedura comparativa utilizza i seguenti criteri di valutazione della proposta:

- professionalità e adeguatezza della proposta desunta dal numero di incarichi svolti affini a quelli oggetto dell'affidamento;
- caratteristiche metodologiche della proposta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- offerta economica;

- titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto dell'affidamento;

L'ASST si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco; ciò, in particolare, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di tale complessità specialistica da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, ovvero nelle ipotesi in cui il professionista sia individuato dalle Compagnie di Assicurazione legate all'Azienda, con oneri a loro carico.

Il professionista in caso d'assunzione dell'incarico, all'inizio della propria attività dovrà rilasciare apposita dichiarazione circa l'inesistenza di uno specifico conflitto di interessi in ordine all'incarico affidatogli, sulle scorte di quanto stabilito dall'art. 37 del Codice Deontologico Forense.

ART. 12) INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NEGLI ELENCHI

L'ASST Valtellina e Alto Lario conferisce incarichi a professionisti esterni ove non possa farvi fronte con personale in servizio presso l'Avvocatura.

L'Azienda, quando la causa implichi la soluzione di problemi tecnico-giuridici di particolare complessità, ovvero quando la peculiarità dell'incarico richieda uno stretto rapporto fiduciario con la Direzione Aziendale, si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti di particolare e comprovata esperienza anche al di fuori dell'Elenco Aziendale.

Al personale afferente all'Avvocatura, al quale viene conferita la procura alle liti, spettano i compensi di natura professionale recuperati a seguito di condanna alle spese della parte avversa soccombente. Detti compensi sono corrisposti al personale dipendente dopo aver effettivamente incassato le somme comunque liquidate dal Giudice. Le citate somme sono accantonate in apposito fondo.

L'Amministrazione, ferma la detrazione delle spese vive di lite sopportate dall'Ente, provvede ad una trattenuta del 5% a copertura forfettaria delle spese generali.

ART. 13) OBBLIGHI DEI LEGALI ISCRITTI ALL'ELENCO AZIENDALE

Una volta individuato il legale, quest'ultimo deve:

- predisporre un preventivo di massima;
- aggiornare costantemente l'Azienda sulle attività inerenti l'incarico ricevuto allegando la relativa documentazione;
- rispettare il codice di Deontologia forense;
- rispettare la riservatezza dei dati di cui venga a conoscenza per effetto dell'attività svolta;
- rispettare il Codice di Comportamento dell'Azienda reperibile sul sito della stessa nella Sezione *"Amministrazione trasparente"*;
- fornire senza aggravio di spesa eventuali pareri che dovessero necessitare all'Azienda e che abbiano una connessione o un collegamento con la lite in atto;
- ad esito del giudizio eventualmente non favorevole per l'Azienda, l'Avvocato che ha patrocinato la causa si esprime tempestivamente sulla sussistenza o meno di fondate ragioni per l'eventuale impugnativa, fornendo a tal fine motivato parere.

ART. 14) ONORARIO RICONOSCIUTO AL PROFESSIONISTA

Il professionista incaricato si impegna a praticare parcelle rapportandosi ai valori minimi delle tabelle del D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 4 di quest'ultimo.

Eventuali maggiorazioni dovranno essere adeguatamente giustificate e preventivamente concordate con l'Azienda prima dell'affidamento dell'incarico. L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere la liquidazione delle parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista.

ART. 15) SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO AZIENDALE

Il Direttore Generale dispone la sospensione del professionista dall'Elenco Aziendale per la durata di un anno, nel caso in cui lo stesso per due volte nel corso dell'anno di iscrizione, abbia immotivatamente rifiutato la prestazione richiesta.

Il professionista può essere tolto dall'Elenco nel caso in cui ne faccia espressa richiesta.

Il Direttore Generale dell'Azienda dispone la cancellazione dall'Elenco Aziendale del professionista che:

- non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione;
- abbia senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico;
- sia incorso in situazione di conflitto di interessi, ovvero non abbia effettuato le corrispondenti segnalazioni, nei termini previsti dal presente Regolamento;
- abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell'espletamento dell'incarico affidato;
- abbia subito, successivamente all'iscrizione all'elenco, provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
- abbia assunto comportamenti non conformi al Codice di Comportamento dell'Azienda;

L'intenzione da parte dell'Azienda di procedere alla sospensione o alla cancellazione dall'elenco dovrà essere preventivamente comunicata mediante PEC, all'interessato, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., il quale potrà far pervenire all'Azienda le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non dover accogliere le suddette osservazioni, la stessa provvederà alla cancellazione dall'Elenco dandone comunicazione al professionista.

ART. 16) CODICE DI COMPORTAMENTO

Il professionista inserito nell'Elenco si impegna al rispetto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 avente ad oggetto *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165"* e dichiara di conoscerne il contenuto.

Il professionista si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel *"Codice di comportamento dell'ASST Valtellina e Alto Lario integrato con il codice etico"*, approvato con delibera n. 93 dell'8 febbraio 2018 e pubblicato sull'Albo on-line del sito aziendale, del quale ha preso visione e si impegna ad adottare, nello svolgimento del suo incarico, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute.

La violazione del suddetto codice da parte del professionista comporterà, oltre alla cancellazione dall'Elenco istituzionale degli Avvocati liberi professionisti, la risoluzione di diritto del contratto d'opera professionale, nonché il diritto per l'ASST Valtellina e Alto Lario di chiedere il risarcimento del danno alla propria immagine ed onorabilità.

ART. 17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista autorizza l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario al trattamento dei propri dati personali con riferimento all'attività oggetto del presente Regolamento e si impegna, nel trattamento dei dati di cui viene a conoscenza nell'ambito dell'attività professionale prestata, all'osservanza della normativa in materia di privacy (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016).

ART. 18) VALIDITA'

Il presente Regolamento è in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione.